



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**presso il Tribunale Ordinario di Aosta**

**LINEE GUIDA in tema di negoziazione assistita** (legge 10 novembre 2014, n. 162)

*Il Procuratore della Repubblica*

✓ Vista la procedura di **negoziazione assistita** per le soluzioni consensuali di separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio, e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, introdotta dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162;

✓ Letto il documento approntato e redatto, d'intesa con lo scrivente, dal sostituto procuratore della Repubblica, preposto al settore, dr. Francesco Pizzato, avente ad oggetto – per quanto inerente all'attività del P.M. in materia - il viatico procedimentale in tema di negoziazione assistita;

✓ Ritenuto che il su indicato documento disciplini in forme sommamente armoniche ed omogenee il su indicato percorso processuale e le consequenziali attività di segreteria;

✓ Ritenuto, altresì, ch'esso soddisfi precise esigenze d'uniformità delle procedure per il presidio requirente aostano, a tutto beneficio dell'utenza di riferimento;

**DISPONE**

L'adozione del documento in premessa citato, redatto dal dr. Francesco Pizzato, sostituto procuratore preposto al settore degli affari civili – come da Progetto Organizzativo Generale dell'ufficio – quali <<linee guida>> della Procura della Repubblica di Aosta in materia di negoziazione assistita.

➤ Si comunichi al Sig. Presidente del Tribunale d'Aosta ed al Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati d'Aosta.

➤ Si comunichi, altresì, per doverosa informazione al Sig. Procuratore Generale di Torino.

Il Procuratore della Repubblica  
Paolo Fortuna

PROT. N° 715/2018

21 MAG. 2018



# Procura della Repubblica

*presso il Tribunale di Aosta*

## **CONVENZIONI DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

Legge 10 novembre 2014, n. 162

### **Linee guida**

Le convenzioni di negoziazione assistita possono essere concluse tra i coniugi per:

1. la separazione personale;
2. la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
3. lo scioglimento del matrimonio;
4. la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;

La legge opera una distinzione tra:

- A. CONVENZIONI DI NEGOZIAZIONE **CON** FIGLI MINORI, MAGGIORENNI ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI, INCAPACI o PORTATORI DI HANDICAP;
- B. CONVENZIONI DI NEGOZIAZIONI **SENZA** FIGLI MINORI, MAGGIORENNI ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI, INCAPACI o PORTATORI DI HANDICAP;

### **1) CONDIZIONI**

- L'accordo deve essere sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte;

- L'accordo deve essere trasmesso al procuratore della Repubblica entro il termine di 10 giorni dalla data certificata di conclusione: si tratta di un termine perentorio<sup>1</sup> non soggetto a sospensione feriale<sup>2</sup>;

**Attenzione:** in caso di accordi per lo scioglimento del matrimonio civile o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è necessario che siano decorsi almeno 6 mesi dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel caso di separazione consensuale (così iniziata o trasformatasi tale) ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione concluso all'esito di negoziazione assistita o, ancora, dalla comparizione dei coniugi innanzi all'ufficiale di Stato Civile nel caso di separazione conclusa dinanzi a lui. Nell'ipotesi, invece, di separazione giudiziale è necessario che siano decorsi 12 mesi dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale.

## 2) CONTENUTI NECESSARI DELL'ACCORDO

- A. Nell'accordo gli avvocati devono espressamente dare atto (art. 6, co.3):
- di aver tentato di conciliare le parti;
  - di aver informato le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare;
  - di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.
- B. Gli avvocati devono certificare (art. 5, co.2):
- l'autografia delle firme;
  - la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico;

## 4) RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO

Nell'ipotesi di convenzioni di negoziazione **SENZA** FIGLI MINORI, MAGGIORENNI ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI, INCAPACI o PORTATORI DI HANDICAP: il Pubblico Ministero comunica il suo **nulla osta se non ravvisa irregolarità**.

In presenza di convenzioni di negoziazione **CON** FIGLI MINORI, MAGGIORENNI ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI, INCAPACI o PORTATORI DI HANDICAP: il Pubblico Ministero **autorizza** l'accordo **se rispondente all'interesse dei figli**.

---

<sup>1</sup> La perentorietà di tale termine è espressamente prevista per le convenzioni con figli: minori, maggiorenni economicamente non autosufficienti, incapaci o portatori di handicap (art.6 co.3), ma deve ritenersi tale anche per convenzioni soggette al semplice nulla-osta del Pubblico Ministero in ragione degli effetti che la legge (art. 12, co.4) fa discendere dalla data certificata dell'accordo.

<sup>2</sup> In tal senso si è espressa la circolare del Ministro della Giustizia 16 marzo 2015.

A tal fine si terrà conto:

- A. AFFIDAMENTO: il regime prioritario di affidamento è quello condiviso. L'affidamento dei figli a uno solo dei genitori può essere disposto, con idonea motivazione, soltanto laddove l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ne deriva che il P.M. non autorizzerà gli accordi che prevedano l'affidamento esclusivo a uno dei due genitori senza un'adeguata motivazione.
- B. VISITE: l'accordo deve di regola prevedere modalità di visita che assicurino congrui e predeterminati tempi di permanenza presso ciascun genitore, tenendo conto, al riguardo, anche dell'età del minore. Quanto agli accordi che delineano un affido c.d. alternato (es. *"il minore trascorrerà una settimana presso un genitore e una presso l'altro"*), si terrà conto della necessità per i minori, specie quelli in età prescolare, di avere punti di riferimento, anche abitativi, stabili.
- C. OBBLIGO DI MANTENIMENTO: di regola l'accordo deve prevedere la partecipazione alle spese ordinarie e straordinarie da parte di entrambi i genitori, nonché una somma congrua e adeguata a titolo di mantenimento, tenuto conto delle capacità economiche dei genitori.

Nel caso in cui siano previsti la costituzione di un diritto reale di godimento ovvero il trasferimento di un immobile o di una quota di esso a favore del figlio in sostituzione di un preciso obbligo di mantenimento economico, si valuterà caso per caso la rispondenza all'interesse del figlio, avendo riguardo anche all'età del minore. In ogni caso, se il trasferimento è previsto a favore di figli minori, è necessario che vi sia l'autorizzazione del Giudice Tutelare, di talché, in mancanza di tale atto, il Pubblico Ministero non potrà autorizzare l'accordo.

Inoltre, gli accordi possono avere soltanto effetti obbligatori e, dunque, dovranno sempre e solo prevedere un *"impegno a trasferire"* o *"a costituire"* con successivo atto notarile, con la conseguenza che non saranno autorizzati accordi aventi effetti anche reali.

Infine, gli accordi, conformemente ai principi della libertà negoziale e dell'autonomia privata, non possono prevedere l'assunzione di obbligazioni in capo a terzi (es. trasferimento di una quota dell'immobile da parte dei nonni e degli zii).

Il Pubblico Ministero provvederà a rilasciare il nulla osta o l'autorizzazione ricorrendone i requisiti di legge mediante provvedimento redatto in calce all'accordo.

Nel caso di diniego il provvedimento sarà congruamente motivato e ne verrà data comunicazione agli avvocati.

In caso di diniego di autorizzazione, il Pubblico Ministero entro 5 giorni trasmetterà gli atti al Presidente del Tribunale, il quale fisserà, entro i successivi 30 giorni, la comparizione delle parti.

Nell'ipotesi di autorizzazione o di nulla osta sarà data comunicazione via PEC agli avvocati che gli atti sono disponibili per il ritiro.

Sarà cura degli Avvocati che hanno sottoscritto l'accordo o di un loro delegato provvedere al ritiro dell'originale dell'accordo. Gli avvocati provvederanno poi a certificare la conformità delle copie all'originale ai fini della tempestiva trasmissione agli Uffici dello Stato Civile.

Entro 10 giorni dalla comunicazione del deposito del provvedimento alle parti agli avvocati delle parti dovranno trasmettere l'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile. L'adempimento relativo alla trasmissione dell'accordo potrà essere posto a carico di uno soltanto degli avvocati delle parti, purché sia esplicitato nel testo stesso dell'accordo (cfr. Circolare n. 6/2015 Ministero dell'Interno).

## **5) UFFICIO DI PRESENTAZIONE**

L'accordo in originale deve essere consegnato da almeno uno degli avvocati che ha sottoscritto l'atto o da un suo delegato alla Cancelleria Affari civili, ubicata al secondo piano, stanza n. 201, responsabile Maria Stella Ieva (*email*: stella.ieva@giustizia.it)

## **6) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E COMPETENZA**

### **In caso di separazione:**

1. stato di famiglia (di entrambi i coniugi se non risultano inseriti nella stessa famiglia);
2. estratto per sunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato;
3. certificato di residenza di entrambi i coniugi (certificato storico se i coniugi non hanno più la stessa residenza).

Competenza territoriale: art. 706, co. 1 e 2, c.p.c.

### **In caso di divorzio:**

1. stato di famiglia di entrambi i coniugi;
2. copia autentica del verbale di separazione consensuale omologato o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la

- negoziiazione assistita o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile;
3. verbale di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente in sede di separazione;
  4. certificato di residenza di entrambi i coniugi;
  5. atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato.

Competenza territoriale: Procura nel cui circondario ha la residenza o il domicilio almeno uno dei due coniugi (art. 4 L.898/1970).

**In caso di modifiche:**

1. stato di famiglia di entrambi i coniugi;
2. certificato di residenza di entrambi i coniugi;

**in caso di modifiche delle separazioni:**

3. copia autentica del verbale di separazione consensuale omologato o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile;

**in caso di modifiche dei divorzi:**

4. copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita o copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile;

Competenza territoriale: artt. 18 e 20 c.p.c.

**ATTENZIONE:**

- in presenza di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti dovrà essere allegata:
  - documentazione fiscale relativa al reddito dei coniugi nell'ultimo biennio (o dichiarazione relativa all'assenza di qualsiasi reddito);
- in presenza di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave dovrà essere allegata:
  - relativa certificazione sanitaria;

- in presenza di figli maggiorenni economicamente autosufficienti dovrà essere allegata:
  - dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. 445/2000 dei coniugi.

## 7) CONTRIBUTO UNIFICATO

La circolare 13/3/2015 del Ministro della Giustizia ha escluso l'esigibilità del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica

Francesco Pizzato

